

Comune di Torre Canavese (Torino)

**Estratto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.09.2010 "Modifica Regolamento Edilizio Comunale".**

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

*Delibera*

1. di approvare la seguente modifica del testo del vigente Regolamento Edilizio Comunale:

A) alla fine del comma 3 dell'art. 13 viene aggiunto il seguente passo:

“Per le sole finalità del presente articolo si possono considerare agibili i sottotetti in possesso di almeno due dei seguenti requisiti:

- accesso con scala fissa,
- rapporto aeroilluminante superiore o uguale a 1/8,
- altezze interne superiori o uguali a quelle stabilite all'art. 36 del presente regolamento.

Si considerano volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori (quali torrioni di scale e ascensori, vasche di accumulo dell'acqua, apparecchiature per la climatizzazione dei locali e simili) a condizione che il loro ingombro sia il minimo necessario per l'uso cui sono destinati e per il loro corretto inserimento nella composizione architettonica degli edifici;

B) dopo l'art. 37 viene inserito il seguente :

“Art. 37bis Pannelli solari

1. Nelle aree individuate dal PRGC come “insediamenti urbani avente carattere storico-artistico e/o ambientale” ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 (RCS, RR e RR ta.), nelle aree AG tv e AG vna, negli ambiti sottoposti a vincoli ex D.lgs. 42/04 e nei siti di importanza comunitaria (SIC) è vietata la posa dei pannelli solari fotovoltaici e termici.

2. Nelle aree di cui al comma 1 gli obblighi di legge relativi alla produzione energetica da fonti rinnovabili possono essere soddisfatti con ricorso a soluzioni tecnologiche alternative ai pannelli solari e non comportanti impatti paesaggistici rispetto alle visuali di maggiore fruizione, ferme restando ulteriori o più restrittive disposizioni impartite dagli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche o dei pareri vincolanti previsti dalla legislazione vigente per la tutela dei beni culturali.

3. Tra le tecnologie compatibili con i limiti di cui al comma 2 sono ammesse quelle che integrano nelle singole tegole curve della copertura le celle di silicio per la produzione dell'energia elettrica o i recettori del calore solare. Le tegole che supportano i moduli di produzione energetica (elettrica e termica) devono risultare analoghe per dimensioni, forma e colore ai tradizionali coppi in laterizio. L'intradosso delle tegole visibile dalla via pubblica in corrispondenza degli sporti deve essere integralmente realizzato in elementi laterizi tradizionali e non lasciare intravedere alcun elemento impiantistico.

4. Al di fuori delle aree individuate dal comma 1, l'installazione dei pannelli solari è consentita in ottemperanza ai disposti della legislazione statale e regionale, avendo riguardo all'armonizzazione degli impianti rispetto ai caratteri formali degli edifici e ai valori del paesaggio, con la esclusione dei suoli ricompresi nella classe IIIa di rischio idrogeologico e di quelli destinati a vigneto. In aree per servizi pubblici gli interventi sono consentiti solo al Comune o a soggetti convenzionati con lo stesso.

5. Negli ambiti di cui al comma 4, nei quali è ammessa la posa dei pannelli solari, le strutture di altezza massima non superiore a m 3,00 da terra non costituiscono superficie coperta e possono essere posati alle distanze di:

- m 10,00 dai confini di proprietà (salve minori distanze assentite dal confinante), dalle strade

comunali, dai tratti di strada provinciale interni ai centri abitati e dai fabbricati non abitativi, - m 30,00 dai tratti di strada provinciale esterni ai centri abitati (salve minori distanze assentite dalla Provincia) e dai fabbricati abitativi;

ai pannelli di altezza massima superiore a m 3,00 da terra si applicano i parametri edilizi stabiliti dalle norme di attuazione per i fabbricati.

6. Il titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi, ove necessario, è subordinato alla redazione di un apposito studio di inserimento paesaggistico e all'adozione dei relativi accorgimenti esecutivi necessari a minimizzare l'impatto visivo delle strutture rispetto alle visuali di maggiore fruizione.

7. In ogni caso i pannelli posizionati sulle falde dei tetti devono risultare completamente integrati, in modo che l'estradosso del pannello sia complanare a quello del manto di copertura del tetto. E' sempre vietata l'installazione sul tetto di serbatoi di accumulo o di altre sovrastrutture.

8. In aree agricole la posa a terra dei pannelli solari è subordinata al rilascio di adeguate garanzie fidejussorie circa l'obbligo di rimissione in pristino dei luoghi e di smaltimento degli impianti al termine della loro funzionalità”;

C) all'art. 52 – comma 3 lett. B) – la misura indicata di metri “0,30”, viene sostituita da “0,50”;

2. di dichiarare la modifica del Regolamento Edilizio comunale, approvate con la presente deliberazione, conforme al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte;

3. la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul B.U.R.;

4. l'invio della presente deliberazione alla Giunta Regionale.

Il Segretario Comunale  
Fernando Baglivo